



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Torino
Sezione 02

Il Giudice di Pace di Torino Dott. DANIELA GUERRA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7385 / 2022 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2022

TRA

Parte istante: C. [REDACTED] ORIANA [REDACTED] rappresentata e difesa dagli
avvocati FRANCESCO LIOIA e MANLIO ARNONE ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avvocato Francesco Lioia in Foggia via Giulio De Petra, 1

-Parte attrice -

E

Controparte: TIM SPA

- Parte convenuta contumace-

Sulle seguenti

CONCLUSIONI

Come in atti

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11-3-2022 parte attrice ha convenuto in
giudizio TIM S.p.A. al fine di far accertare l'insussistenza del credito vantato dalla convenuta.
Nella contumacia della convenuta la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione
senza procedere ad istruttoria orale.

La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che seguono.

Risulta per tabulas che parte attrice ha stipulato un contratto con la società convenuta per la fornitura del servizio di telefonia con utenza [REDACTED] cessato nel mese di ottobre 2021 per migrazione ad altro operatore; che in data 18-01-2022 parte attrice ha ricevuto dalla società convenuta un fattura di euro 298,96 a titolo di controprestazioni afferenti un modem e ad altri servizi mai richiesti; che in data 17-6-2022 parte attrice ha presentato domanda di conciliazione avanti l'organismo di mediazione Media. Con. ADR srl iscritto al ROM del ministero della Giustizia al n. 743 cui parte convenuta, regolarmente invitata, non ha aderito.

Parte attrice agisce al fine di far accertare l'inesistenza del credito vantato dalla società convenuta pari ad euro 298.96 per servizi contestati in quanto mai richiesti.

L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. 16917 /2012)

Non avendo, parte convenuta, fornito la prova del credito vantato, la domanda di parte attrice deve essere accolta.

La bolletta o fattura, infatti, non è idonea a dimostrare l'esistenza effettiva del credito; l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore; grava pertanto sull'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti alla base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. 10313/2004)

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 278,00 per le fasi studio introduttiva e decisionale [REDACTED]

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

C [REDACTED] ORIANA [REDACTED] ,

nei confronti di

TIM SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda di parte attrice;

-dichiara non dovuto l'importo di euro 298,96 da parte attrice a favore di parte convenuta;

-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa [REDACTED]

Così deciso in Torino, lì 19-2-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. DANIELA GUERRA